



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA,
CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO e PETRAGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2016

Disposizioni per l’istituzione di una procedura di dibattito pubblico per i progetti aventi rilevante impatto sull’ambiente e sul territorio

ONOREVOLI SENATORI. - Il tema del rapporto tra ambiente e democrazia rappresenta una delle questioni di maggior attualità delle società contemporanee. Nel corso degli ultimi decenni si è assistito a una progressiva convergenza tra le necessità di ripensamento degli ordinamenti giuridici, al fine di introdurre la tutela ambientale tra gli interessi fondamentali degli Stati, e le nuove sfide poste dalla crisi della rappresentanza politica, un processo che destabilizza, oggi, una grande parte dei sistemi occidentali.

Analizzando alcuni fra i conflitti di maggiore intensità e durata delle realtà contemporanee, si osserva come essi abbiano spesso una matrice comune, che consente loro di innestarsi e radicarsi nei territori, con modalità e logiche molto complesse, di fronte alle quali gli ordinamenti rischiano di trovarsi privi di strumenti idonei alla loro risoluzione o al loro riassorbimento: tale matrice è proprio la questione ambientale.

L'ambiente, infatti, è un tema collettivo che riguarda l'umanità nel suo complesso ma che, allo stesso tempo, è in grado di incidere direttamente sui diritti individuali della persona, modificandone la sfera privata e comprimendo la godibilità di altre posizioni giuridiche, tra cui il diritto alla salute o alla vita stessa.

In questo contesto, tra i diritti affermatasi con maggiore forza a livello internazionale e di Unione europea nella cornice della cosiddetta «questione ambientale», si sono imposti come protagonisti quelli relativi all'accesso all'informazione e la partecipazione ai processi decisionali, elementi che, ponendo l'uomo al centro della tutela giuridica, configurano l'ambiente come una di-

mensione essenziale della sua vita e dello sviluppo della sua personalità: quale elemento sostanziale, dunque, della dignità umana.

La percezione del legame tra tutela dell'ambiente e strumenti democratici è stata sempre fortemente presente a livello internazionale, materializzandosi con compiutezza nel decimo Principio della Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992, ove si afferma che «Il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli», con i conseguenti risvolti sul piano dell'accesso all'informazione. Il successivo, fondamentale passaggio in questo senso è stata indubbiamente la Convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, ratificata in Italia ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108.

La Convenzione è riuscita a legare in modo convincente la dimensione sostanziale e quella procedurale del diritto all'ambiente: nel preambolo viene esplicitamente affermato che «un'adeguata tutela dell'ambiente è indispensabile per il benessere umano e per il godimento dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla vita» e che «ogni persona ha il diritto di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere e il dovere di tutelare e migliorare l'ambiente, individualmente o collettivamente, nell'interesse delle generazioni presenti e future». Essendo l'uomo il principale destinatario di tale diritto, viene considerata necessaria la sua configurazione in qualità di protagonista nella gestione e nel controllo della materia, attraverso l'affermazione dei

succitati *public participation right*, blocco omogeneo di diritti: non è possibile, infatti, pensare alla partecipazione del pubblico senza che esso possa disporre di un adeguato accesso all'informazione o che le violazioni di questi diritti, come più in generale del diritto ambientale, possano essere fatte valere di fronte alle autorità giudiziarie.

La Convenzione di Aarhus ha in tal modo messo in evidenza le due componenti fondamentali del diritto ambientale: quella individuale e quella collettiva. Nella sua componente individuale, il diritto all'ambiente si esprime nel divieto di deteriorarne la qualità, predisponendo rimedi efficaci che, in caso di danno, tutelino tale posizione giuridica; nella sua dimensione collettiva, vero fulcro delle disposizioni del trattato, il diritto all'ambiente si materializza, invece, nei diritti di accesso all'informazione e di partecipazione ai processi decisionali, riconosciuti, a seconda dei casi, nei confronti di tutti o di un pubblico interessato.

Anche l'ordinamento dell'Unione europea ha provveduto a normare i settori giuridici connessi alla Convenzione, in particolar modo quelli riguardanti l'accesso all'informazione e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali: già dal 1998 l'Unione aveva provveduto alla firma del trattato, che prese corpo negli anni successivi attraverso le direttive 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, (accesso del pubblico all'informazione ambientale) e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, (partecipazione del pubblico alle procedure ambientali), la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, (relativa alla firma della Convenzione) e il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, (sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione). La scelta dell'Unione europea di costituire un *corpus* di norme in grado di rispondere alle esigenze

di trasparenza e partecipazione in materia ambientale è stata ribadita, dunque, in numerose occasioni.

Il nostro ordinamento, invece, pur avendo ratificato la Convenzione già nel 2001 e avendo predisposto alcune forme di consultazione nei processi decisionali e di rafforzamento del diritto di accedere alle informazioni ambientali, non è stato ancora in grado di produrre una normativa realmente incisiva in tal senso. I modelli più avanzati si riscontrano soprattutto a livello regionale e locale: in particolar modo, si segnala come le regioni Toscana ed Emilia-Romagna abbiano predisposto, già da alcuni anni, leggi regionali sulla partecipazione, che incidono in modo significativo nell'ambito del diritto ambientale. La questione della realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali è, tra quelle connesse al tema dei diritti procedurali dell'ambiente, la più attuale: tale tipo di progetti è infatti, per sua natura, in grado di produrre effetti rilevanti sull'ambiente e sul territorio. Ciò non è riscontrabile unicamente nel nostro Paese, ove ben note sono le vicende legate alla legittima opposizione delle comunità locali nei confronti di opere spesso inutili al benessere della collettività e fortemente dannose per la salute e per l'ambiente, le quali trovano nei movimenti e nelle associazioni ambientaliste un naturale interlocutore; in numerosi altri contesti europei e internazionali la percezione dell'impossibilità di irrigidire le forme di partecipazione alle decisioni che riguardano la materia è già stata da lungo tempo percepita e, attraverso diverse forme, istituzionalizzata. Tra l'altro, è necessario sottolineare come l'allargamento dei soggetti abilitati a partecipare a questo genere di processi decisionali non contribuisca unicamente alla possibilità di realizzare con maggiore celerità le opere pubbliche: un elemento di pari importanza risulta essere, infatti, il contributo che il pubblico è in grado di fornire nel corso delle procedure di analisi del rischio, delle potenzialità e della fattibilità dei progetti.

In molte occasioni il dibattito instaurato con i cittadini contribuisce in modo significativo a una corretta valutazione circa la reale opportunità di procedere alla realizzazione dell'opera stessa, soprattutto nel caso in cui la partecipazione sia assicurata fin dalle prime fasi di elaborazione.

Nella valutazione circa il tipo di istituti da introdurre nel nostro ordinamento per favorire corrette ed effettive forme di partecipazione del pubblico alle decisioni che incidono in modo significativo sull'ambiente e sul territorio, il modello francese è apparso come uno dei più avanzati, soprattutto, sotto il profilo dell'istituzionalizzazione e della giuridicizzazione di tali diritti; si ricorda, infatti, come il procedimento di *débat public* sia stato introdotto quale strumento di coinvolgimento del pubblico già dal 1995, attraverso la *loi Barnier*, e riformato in più occasioni con una sostanziale evoluzione dell'organo incaricato di vigilare sui processi decisionali; la *Commission nationale du débat public*, oggi autorità amministrativa indipendente. Ancora, nel 2005, il percorso di costituzionalizzazione del diritto ambientale, nel nostro Paese non ancora maturo, ha portato all'inserimento dei principi di accesso all'informazione e di partecipazione ai processi decisionali ambientali all'interno delle disposizioni di rango costituzionale, attraverso l'articolo 7 della *Charte de l'environnement*.

L'ordinamento italiano si è, invece, mostrato tendenzialmente più rigido verso l'introduzione di effettive forme partecipative, facendo emergere una tradizionale ostilità nei confronti di tali strumenti, spesso percepiti in conflitto con gli istituti della democrazia rappresentativa. I diritti procedurali sono stati, in Italia, posti quasi sempre sullo stesso piano delle disposizioni della legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241): è stato dunque attraverso l'attività dei tribunali amministrativi, nonché, ovviamente, la legislazione dell'Unione europea, che tali diritti sono stati progressivamente riconosciuti come disciplina

speciale, accanto a quella comune dell'accesso agli atti e della partecipazione al procedimento amministrativo.

Una realtà complessa come quella attuale necessita, in conclusione, di un ampio coinvolgimento del pubblico nelle scelte collettive, al fine di arrivare a una giusta ponderazione dei vari interessi in gioco; in tal senso, le decisioni di carattere maggiormente complesso, come quelle ambientali (tra cui i progetti di grandi infrastrutture o le attività legate al ciclo dei rifiuti, quali discariche e inceneritori) sono risultate le più adatte all'utilizzo degli strumenti partecipativi.

La democrazia partecipativa ambientale può risultare, tra l'altro, uno strumento di particolare rilevanza in questo momento storico: attraverso di essa la struttura istituzionale moderna non viene sottoposta a un'opera di delegittimazione o di impoverimento, ma ne è invece integrata grazie a un reciproco riconoscimento. Essa può in tal modo tornare ad assumere il suo ruolo fondamentale anche in quest'ambito, predisponendo procedure riconosciute attraverso cui i cittadini vengano inclusi nei processi decisionali.

Il testo del disegno di legge è largamente ispirato al modello francese, soprattutto per quanto concerne l'organismo indipendente incaricato di vigilare sui meccanismi partecipativi.

L'articolo 1 reca la finalità.

L'articolo 2 è volto a rendere più incisivo il ruolo dell'accesso all'informazione e della partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia di ambiente, prevedendo la sostituzione dell'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - in conformità alle disposizioni della Convenzione di Aarhus e della normativa dell'Unione europea - attraverso cui viene specificato come la realizzazione di tali principi debba essere resa effettiva fin dalle prime fasi dei progetti, quando tutte le alternative risultino ancora praticabili.

Viene inoltre istituita una procedura di dibattito pubblico sul modello dell'ordinamento francese, concernente scelte pubbliche di rilievo in relazione alle opere infrastrutturali e ai servizi pubblici. Nell'articolo viene specificato come lo scopo della partecipazione dei cittadini sia quello di creare scelte condivise, tra cui includere anche la cosiddetta «opzione zero», ossia quella di non procedere alla realizzazione dei progetti in esame. Per ciò che concerne la definizione dei principi guida delle procedure di dibattito pubblico, vengono citati la trasparenza, la corretta argomentazione e l'equivalenza nel trattamento delle opinioni.

L'articolo 3 è invece dedicato al ruolo della nuova Autorità nazionale per il dibattito pubblico, un'autorità amministrativa indipendente (previsione, questa, volta a garantirne l'autonomia dal controllo politico, come avviene nell'ordinamento francese, dotandola di un potere organizzativo e regolamentare interno e di un certo grado di potestà normativa, sanzionatoria e di risoluzione di conflitti) con il compito di monitorare il rispetto dei principi di accesso all'informazione e di partecipazione ai processi decisionali in materia di ambiente, dei quali deve facilitare la corretta applicazione. L'articolo prevede, inoltre, una composizione eterogenea dell'Autorità, al fine di garantire la rappresentanza di una molteplicità di interessi diversi, e impone ai membri della stessa le totali estraneità e assenza di coinvolgimento nei progetti sottoposti all'analisi della stessa Autorità. Al fine, poi, di coadiuvare le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati in un settore ancora non particolarmente strutturato nel nostro ordinamento, è previsto che l'Autorità possa svolgere anche un ruolo di consulenza, promuovendo raccomandazioni di carattere generale o metodologico con l'obiettivo di favorire la diffusione e lo sviluppo delle forme di partecipazione dei cittadini e di concertazione pubblica. I documenti e le sedute dell'Autorità sono resi pubblici, sulla base del principio della

trasparenza e dell'accesso alle informazioni, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie telematiche.

L'articolo 4 concerne l'attivazione della procedura, che può essere, a seconda della tipologia e della rilevanza del progetto, obbligatoria o facoltativa su istanza di alcuni soggetti; l'obbligo è previsto per quelle categorie di opere che rappresentano, ad oggi, le maggiori e più frequenti opere infrastrutturali del nostro Paese.

L'articolo 5 entra invece nel merito del procedimento di dibattito pubblico, che può essere diretto dall'Autorità oppure, su sua proposta, da una commissione appositamente istituita. Il procedimento può essere sostituito, in taluni casi, da alternative forme di concertazione con il pubblico.

Condicio sine qua non è invece, sempre, la previsione che la partecipazione dei cittadini sia garantita fin dalle prime fasi dei progetti e fino alla loro conclusione.

Oltre alle indicazioni sui tempi del dibattito, l'articolo dispone la redazione di due documenti fondamentali: un *dossier*, che deve essere presentato dal soggetto proponente al momento di attivazione della procedura, nel quale devono essere indicate le principali caratteristiche del progetto, la sua incidenza nel territorio, gli impatti sull'ambiente e i risvolti socio-economici previsti (e che deve essere reso pubblico anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie telematiche); un bilancio finale, redatto dall'Autorità o dalla commissione, che deve comprendere le informazioni contenute nel *dossier* e un resoconto delle posizioni emerse durante il dibattito. Le modalità di partecipazione possono materializzarsi attraverso contributi scritti, audizioni o assemblee pubbliche, con la possibilità di attribuire una delega a esperti della materia dai quali essere rappresentati. Al termine del procedimento, infine, il soggetto proponente o responsabile deve comunicare pubblicamente la propria decisione circa la prosecuzione del progetto, motivandola e precisandone le condizioni di

realizzazione, nonché le eventuali modifiche; il soggetto deve, inoltre, rispondere puntualmente alle criticità emerse durante la procedura di dibattito pubblico. Ulteriore e importante previsione è quella relativa al monitoraggio, da parte dell'Autorità, circa il rispetto del principio di accesso alle informazioni durante la realizzazione e il collaudo dei progetti, con la possibilità per tale organismo di presentare osservazioni, pareri e suggerimenti in merito.

Particolarmente significativo risulta essere anche il comma 12 dell'articolo 5, nel quale

viene disposto che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa adire l'Autorità per l'attivazione di forme speciali di partecipazione dei cittadini in merito alle scelte di interesse nazionale in materia ambientale.

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria cui si fa fronte a valere su un fondo istituito presso il Ministero dell'economia delle finanze attraverso i contributi dei soggetti proponenti o responsabili delle opere oggetto di dibattito pubblico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Il bilanciamento degli interessi nelle scelte pubbliche non può prescindere dai principi di accesso all'informazione e partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia di ambiente qualora intervengano su di esso progetti in grado di mutarne gli equilibri.

2. Gli strumenti dell'informazione ambientale e della partecipazione del pubblico devono essere resi disponibili sin dalle prime fasi del processo decisionale, quando tutte le alternative siano ancora praticabili, inclusa la scelta relativa all'opportunità di non proseguire nell'esecuzione del progetto.

3. Al fine di favorire un'efficace e reale ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, è istituita una procedura di dibattito pubblico per le scelte pubbliche aventi rilevante impatto sull'ambiente e sul territorio che coinvolgono progetti di infrastrutture e di servizi pubblici.

4. Il dibattito pubblico verte sugli obiettivi e sulle caratteristiche del progetto, con lo scopo di determinare scelte condivise in grado di migliorarlo, di facilitarne la realizzazione o di riconsiderarne le reali opportunità e utilità.

5. Il dibattito pubblico è caratterizzato dai principi della trasparenza, dell'argomentazione e dell'equivalenza di trattamento delle opinioni espresse.

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Per favorire il rispetto dei principi di accesso all'informazione e di partecipazione ai processi decisionali in materia di ambiente, all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle disposizioni della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, nonché della direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale e, secondo le modalità definite dalla legge, può partecipare ai processi decisionali che abbiano impatto sull'ambiente e sul territorio»;

b) al comma 1-quinquies, alle parole: «Entro il termine di sessanta giorni» sono premesse le seguenti: «Oltre alle forme e alle modalità di partecipazione dei cittadini eventualmente stabilite dall'Autorità nazionale per il dibattito pubblico.».

Art. 3.

(Autorità nazionale per il dibattito pubblico)

1. Al fine di facilitare e di coadiuvare l'accesso all'informazione e la partici-

zione dei cittadini, è istituita l'Autorità nazionale per il dibattito pubblico, di seguito denominata «Autorità», organo amministrativo indipendente, incaricata di monitorare il rispetto dei principi di informazione e di partecipazione ambientali nei progetti di infrastrutture di servizi pubblici aventi rilevante impatto sull'ambiente e sul territorio.

2. La composizione dell'Autorità deve garantire la rappresentanza dei diversi interessi coinvolti nelle scelte pubbliche relative alla materia ambientale. A tale fine, essa è composta, nel rispetto dell'equilibrio tra i sessi, da dodici membri:

a) il presidente, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra soggetti di comprovate professionalità e competenza nelle materie di cui si occupa l'Autorità;

b) due membri del Parlamento, nominati rispettivamente uno dal Presidente della Camera dei deputati e uno dal Presidente del Senato della Repubblica;

c) un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) un rappresentante designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

e) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale rappresentative a livello nazionale, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

f) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori riconosciute secondo i criteri stabiliti dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che compongono il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico;

g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico;

h) un rappresentante delle associazioni di categoria imprenditoriali, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico;

i) un rappresentante delle associazioni di categoria degli agricoltori, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

l) un rappresentante eletto dall'adunanza plenaria della Corte dei conti.

3. I membri dell'Autorità eleggono tra loro il vicepresidente.

4. Il presidente dell'Autorità, a pena di decadenza, non può esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti o movimenti politici, né avere interessi diretti o indiretti, di qualsiasi natura nelle imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorità. In caso di dimissioni o di impedimento, si procede alla sua sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina.

5. I membri dell'Autorità, o delle eventuali commissioni subordinate, non possono partecipare alle procedure di dibattito e di concertazione in relazione alle quali risultino coinvolti o interessati a titolo personale o professionale.

6. La durata del mandato dei componenti dell'Autorità è di cinque anni, rinnovabili una volta.

7. L'Autorità opera in collaborazione con i provveditorati interregionali per le opere pubbliche nelle materie e negli interventi di loro competenza.

8. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità presenta alle Camere una relazione sulla propria attività. La relazione è

resa pubblica anche utilizzando le tecnologie telematiche.

9. Oltre a organizzare i procedimenti di dibattito pubblico ai sensi dell'articolo 4, l'Autorità svolge una funzione consultiva nei confronti delle autorità pubbliche e dei soggetti proponenti o responsabili degli interventi, in tutte le fasi dei progetti.

10. L'Autorità formula raccomandazioni di carattere generale o metodologico al fine di favorire la diffusione e lo sviluppo delle forme di partecipazione dei cittadini e di concertazione pubblica.

11. Ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Autorità coordina le risultanze delle forme di consultazione popolare avviate dagli enti territoriali interessati dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

12. L'Autorità adotta un proprio regolamento sulle modalità di convocazione e di deliberazione.

13. Le riunioni dell'Autorità sono sempre pubbliche.

Art. 4.

(Attivazione del procedimento di dibattito pubblico)

1. La procedura di dibattito pubblico è attivata obbligatoriamente dall'Autorità per i progetti che, in base a una valutazione preliminare, risultino di notevole rilevanza per i loro costi previsionali, le caratteristiche tecniche e la natura progettuale, a seconda di criteri e soglie stabiliti tramite deliberazione del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sentito il parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e previa consultazione pubblica attivata nel sito *internet* del Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare per una durata di quarantacinque giorni. Le categorie di interventi sottoposti a tale procedura obbligatoria riguardano progetti di piano di sviluppo o di infrastrutture di interesse nazionale dello Stato, degli enti locali, degli stabilimenti pubblici e dei privati che siano configurabili come:

- a) realizzazione di linee ferroviarie;
- b) realizzazione di vie di navigazione o adeguamento dei canali esistenti alle dimensioni dei natanti di tonnellaggio elevato;
- c) realizzazione o potenziamento di infrastrutture aeroportuali o delle piste di aerodromi;
- d) realizzazione di autostrade, di superstrade o di strade a due corsie per senso di marcia delimitate da spartitraffico;
- e) allargamento di una strada a due o tre corsie in una a più corsie per senso di marcia delimitate da spartitraffico;
- f) realizzazione o potenziamento di infrastrutture portuali;
- g) realizzazione di oleodotti;
- h) realizzazione di gasdotti;
- i) realizzazione di linee elettriche;
- l) realizzazione di impianti eolici;
- m) realizzazione di depositi di scorie nucleari;
- n) realizzazione di dighe idroelettriche o di dighe di ritenuta;
- o) trasferimento di acqua da bacino fluviale, escluse le vie di navigazione;
- p) stabilimenti e impianti culturali, sportivi, scientifici e turistici;
- q) stabilimenti industriali.

2. In caso di interventi di cui al comma 1, il soggetto proponente invia all'Autorità un rapporto preliminare, o *dossier*, in cui devono essere indicati le principali caratteristiche del progetto, la sua incidenza nel territorio, gli impatti sull'ambiente e gli effetti socio-economici previsti. Il rapporto deve essere reso pubblico, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie telematiche.

3. L'Autorità può attivare un procedimento di dibattito pubblico per gli interventi pubblici di notevole rilevanza per i loro costi previsionali, le caratteristiche tecniche e la loro natura progettuale diversi da quelli elencati al comma 1, su richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del soggetto proponente o responsabile dell'intervento, di un consiglio regionale, di un numero di consigli comunali rappresentativi di almeno 150.000 abitanti, di un decimo dei membri della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, oppure su richiesta di 50.000 cittadini aventi diritto di voto. In tali casi, l'Autorità chiede al soggetto proponente o responsabile di presentare il rapporto di cui al comma 2, sul quale si basa la valutazione in merito all'opportunità di avviare il procedimento di dibattito pubblico; il rapporto è reso pubblico entro dieci giorni dalla sua presentazione, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie telematiche.

4. L'Autorità si pronuncia con decisione motivata sulla richiesta di avvio del procedimento di dibattito pubblico entro sessanta giorni dalla pubblicazione del rapporto di cui al comma 3. Decorso tale termine, il silenzio sulla richiesta di avvio del procedimento di dibattito pubblico vale come diniego da parte dell'Autorità.

Art. 5.

(Modalità e fasi della procedura di dibattito pubblico)

1. Nel caso in cui la procedura di dibattito pubblico sia attivata, l'Autorità può decidere di assumere l'incarico dell'organizzazione del dibattito pubblico o di affidarla a una commissione da essa appositamente costituita; in tali casi, l'Autorità definisce le modalità organizzative del dibattito e vigila sul suo corretto svolgimento.

2. Nei casi in cui l'Autorità non ritenga necessario l'avvio di un procedimento di dibattito pubblico, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4, può comunque prescrivere al soggetto proponente o responsabile l'organizzazione di specifiche modalità di concertazione; in tali casi, l'Autorità può designare un garante incaricato di controllare che le modalità di concertazione consentano comunque ai cittadini di presentare le proprie osservazioni e controproposte.

3. La partecipazione del pubblico deve essere assicurata durante tutte le fasi dell'elaborazione di un progetto, dall'avvio degli studi preliminari fino alla sua conclusione.

4. L'Autorità, nel caso in cui la procedura venga attivata, pubblica un calendario relativo allo svolgimento del dibattito pubblico, che non può eccedere la durata di cinque mesi, eventualmente prorogabili di un mese con decisione motivata dell'Autorità stessa.

5. Attivato il procedimento di dibattito pubblico, l'Autorità può richiedere al soggetto proponente o responsabile di integrare il *dossier* di cui al comma 2 dell'articolo 4. In tal caso, la procedura si intende avviata dalla data di pubblicazione del *dossier* completo, che è reso pubblico anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie telematiche.

6. Il dibattito pubblico deve essere attivato entro sei mesi dalla notifica al committente o responsabile del progetto e all'autore della richiesta di consultazione.

7. Le persone giuridiche che partecipano alla procedura di dibattito pubblico possono nominare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio della procedura, tecnici ed esperti da cui essere rappresentati durante tutte le fasi del procedimento.

8. L'Autorità o le commissioni particolari da essa costituite possono invitare in audizioni pubbliche i soggetti, pubblici o privati, la cui consultazione può risultare utile al buon fine del procedimento; può altresì convocare assemblee pubbliche.

9. Al termine del procedimento di dibattito pubblico l'Autorità, entro sessanta

giorni, pubblica un resoconto del dibattito, integrandolo con un bilancio delle posizioni emerse. Il resoconto deve essere reso pubblico anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie telematiche.

10. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del resoconto di cui al comma 9, il soggetto proponente o responsabile del progetto rende pubblica la propria decisione, attraverso un documento inviato all'Autorità e reso disponibile al pubblico anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie telematiche, in relazione alla prosecuzione del progetto stesso, motivandola e precisandone condizioni ed eventuali modifiche; il soggetto proponente o responsabile è anche tenuto a indicare quali siano le misure ritenute necessarie per rispondere alle criticità emerse durante il procedimento di dibattito pubblico.

11. L'Autorità monitora il rispetto del principio di accesso all'informazione ambientale durante le fasi di realizzazione dei progetti sui quali è intervenuta, formulando pareri e raccomandazioni, fino alla fase di collaudo dell'opera o di avvio del servizio pubblico realizzato.

12. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ogni altro Ministro interessato possono adire l'Autorità al fine di stabilire l'organizzazione di un dibattito pubblico che riguardi le scelte di interesse nazionale, generali e strategiche, in materia di ambiente, sviluppo sostenibile e pianificazione del territorio. Le scelte strategiche riguardano in particolare le politiche, i piani e i programmi con un impatto rilevante sull'ambiente e sul territorio.

13. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o l'eventuale Ministro interessato, informa il pubblico in relazione a quanto emerso dal dibattito di cui al comma 12 e alle sue eventuali conseguenze.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte a valere sulle risorse di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e alimentato annualmente dai soggetti realizzatori degli interventi sottoposti alle procedure di cui alla presente legge.